



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0008043-26/09/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di CUNEO (CN)

Oggetto: Comune di CUNEO (CN) - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 340/2013/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 25/09/2013.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 340/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 25 settembre 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Cuneo (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il

tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettiva l'effettività del controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di*

bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Cuneo (CN)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dall'esito della successiva istruttoria permangono le criticità relative ai seguenti profili:

1. superamento dei limiti di cui all'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010;
2. utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive;
3. elevato ammontare dei residui attivi Titolo I e III, anche in relazione all'avanzo di amministrazione;
4. organismi partecipati in perdita, in particolare la società di gestione dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi S.p.a. (GEAC S.p.a.).

Con nota prot. n. 9742 del 15 febbraio 2013 inviata in sede istruttoria il Sindaco e l'Organo di revisione hanno trasmesso chiarimenti in relazione alle criticità sopra evidenziate e riassunte nella scheda di sintesi inviata all'Ente dal Magistrato Istruttore.

A seguito di tali note, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. In merito alla prima criticità rilevata, si evidenzia che questa Sezione regionale di controllo, in sede di analisi della relazione redatta dall'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2011, aveva emesso specifica pronuncia n. 203/2011/SRCPIE/PRSE, in quanto le previsioni di spesa relative a studi, consulenze e sponsorizzazioni superavano nel 2011 i limiti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le spese per studi e consulenze, il limite risulta rispettato a rendiconto 2011, mentre per le sponsorizzazioni non risulta rispettato anche a consuntivo dove, a fronte di un limite di spesa pari a zero, sono stati impegnati euro 108.150,00 (Sez. II, tabella 1.13 -Contenimento delle spese).

L'Ente con la nota sopra citata ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 24 aprile 2012, con la quale, richiamando la pronuncia sopra indicata, ha ridotto la prestazione ed il relativo corrispettivo della spesa relativa a studi e consulenze, mentre ha confermato integralmente gli oneri relativi al contratto di sponsorizzazione, evidenziando che trattasi di impegno contrattuale assunto nel 2009 prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 per il quadriennio 2009-2012.

Si prende atto di quanto comunicato dall'Ente in relazione al contratto di sponsorizzazione e alla relativa spesa prevista in bilancio.

Si osserva, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha ritenuto le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 costituzionalmente legittime, trattandosi di un limite complessivo di riduzione che lascia agli Enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, nel senso che ogni Ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuare le riduzioni, nell'osservanza tuttavia del limite complessivo previsto dal legislatore.

Il rispetto dei suddetti limiti di spesa costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, al quale gli Enti debbono dare concreta attuazione, senza alcuna possibilità di deroga; pertanto, è necessario che l'Ente, al fine di evitare future violazioni delle norme sopra indicate e di non incorrere nelle responsabilità nelle stesse previste, mantenga le spese in questione nei limiti previsti dal legislatore.

2. In merito all'utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive, si osserva che tale criticità è stata già oggetto di pronuncia da parte di questa Sezione regionale di controllo in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2010 (pronuncia n. 143/2012/SRCPIE/PRSE) e sul preventivo 2012 (pronuncia n. 409/2012/SRCPIE/PRSE). La Sezione invitava l'Ente ad evitare l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive di parte corrente.

Con riferimento al rendiconto 2011, si osserva che nella tabella 1.3 -Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo-, sono indicate entrate non ripetitive pari

ad euro 3.222.580,63, di cui euro 600.000,00 per contributo permesso a costruire, euro 1.444.986,98 per recupero evasione tributaria, euro 1.177.593,65 per ruoli violazione codice della strada anni pregressi, applicate a spese non ripetitive pari ad euro 1.989,00:

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	600.000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	1.444.986,98
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni al codice della strada	0,00
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	1.177.593,65
Totale	3.222.580,63

*Ruoli violazione codice della strada anni pregressi

Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	1.989,00
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Altre *	
Totale	1.989,00

Dall'analisi delle tabelle 1.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 Sezione II, si evidenzia che le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada di competenza risultano accertate per euro 2.138.937,00 (non indicate nella tabella 1.3) e destinate a spese di investimento per euro 38.750,00. Tali entrate sembrano registrare problematiche in termini di riscossione, in quanto lo stesso Organo di revisione precisa che "in relazione ai ruoli per violazione al codice della strada, si evidenzia come una quota dell'avanzo di amministrazione 2011 pari a euro 1.630.126,69 è stata vincolata a fronte del rischio di mancata riscossione dei ruoli coattivi".

L'Ente con la nota sopra citata ha evidenziato che non condivide l'inclusione dei proventi da contravvenzioni al codice della strada tra le poste di natura non ripetitiva, dal momento che il loro gettito ricorre ormai costantemente ogni anno; inoltre, la straordinarietà di dette entrate è limitata all'importo posto in riscossione coattiva (come specificato nelle note della tabella 1.3) e non, invece al gettito annuale di

competenza accertato per cassa, che ogni consuntivo ha di fatto sempre registrato con un andamento crescente negli anni.

Anche i proventi per il recupero dell'evasione tributaria sono considerati dall'Amministrazione relativi ad una situazione fisiologica e ripetitiva; in conclusione queste entrate, ad eccezione del contributo per permesso a costruire, sono considerate di natura ripetitiva e, come tali, idonee a finanziare qualsiasi spesa di natura corrente.

Si prende atto di quanto precisato dall'Ente, tuttavia la situazione generale non presenta dei miglioramenti rispetto a quanto evidenziato nelle pronunce precedenti. Si ribadisce che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio. In generale, fattori di possibili squilibri nella gestione finanziaria si riscontrano in presenza di riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato in relazione alle seguenti poste di entrata: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, recupero evasione tributaria. Pertanto, la gestione di tali poste di bilancio implica l'adozione di particolari criteri di prudenza, già in fase di accertamento dell'entrata, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate. Infatti, tali riscossioni sono dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, pertanto, ove non adotti appropriate modalità di gestione, incorre in possibili squilibri di bilancio.

L'avanzo di amministrazione anno 2011 è pari ad euro 5.046.718,72, di cui, una quota pari ad euro 1.630.126,69 è stata vincolata per far fronte alla mancata riscossione dei ruoli coattivi delle sanzioni per violazione del codice della strada e, per quanto concerne il gettito annuale di competenza, l'Ente ha specificato che viene accertato per cassa: in tale caso non si giustifica la discrepanza tra l'importo accertato nel 2011 pari ad euro 2.138.937,00 e le riscossioni di competenza che sono pari ad euro 1.010.788,84.

3. Con riferimento ai residui attivi, si evidenzia che l'ammontare dei residui del titolo I e del titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 2007 al 31.12.2010, è pari ad euro 1.718.684,65, oltre il 50% dell'avanzo di amministrazione non vincolato e dell'avanzo per spese in conto capitale, entrambi accertati nel corso del 2010 (rispettivamente euro 2.041.003,38 ed euro 1.108.281,37); avanzo di amministrazione complessivamente utilizzato nell'esercizio 2011 per un importo pari ad euro 3.149.284,75. I residui del titolo I e III risultano ancora da riscuotere al 31/12/2011 per euro 1.655.190,28:

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007.

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	627.046,61	1.091.638,04	398,34
Residui riscossi	19.215,36	17.174,69	0,00
Residui stralciati o cancellati	2.770,12	24.334,20	230,34
Residui da riscuotere	605.061,13	1.050.129,15	168,00

Sorgono pertanto perplessità in merito all'effettiva consistenza, sostanziale e non meramente contabile, dell'avanzo accertato nel 2011 pari ad euro 5.046.718,72 (di cui non vincolato euro 1.050.261,63 e per spese in conto capitale euro 1.972.904,12). Già in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2010 (pronuncia n. 143/2012/SRCPIE/PRSE) l'Ente veniva invitato a procedere al monitoraggio dei residui attivi del Titolo I-III antecedenti all'anno 2006.

L'Ente ha precisato che, a fronte dei rilievi della Corte e del vincolo di bilancio introdotto dalla modifica legislativa prevista dall'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, che impone l'obbligo di prevedere un fondo svalutazione crediti almeno pari al 25% dei residui di parte corrente di anzianità superiore a cinque anni, in sede di riaccertamento dei residui da effettuarsi propedeuticamente in vista dell'approvazione del rendiconto della gestione 2012, l'Ente intende provvedere alla cancellazione per inesigibilità di tutti i residui attivi dei Titoli I e III dell'entrata, con anzianità superiore ai cinque anni, sebbene la mancanza della richiesta di discarico da parte del concessionario della riscossione ne giustifichi ancora l'iscrizione a bilancio, in quanto unico soggetto legittimato a dichiararne l'inesigibilità.

In merito alla criticità segnalata, nel prendere atto delle informazioni fornite in ordine ai residui dei Titoli I e III, si osserva che l'affidamento ad un concessionario della riscossione della gestione delle entrate non solleva l'Ente dalla diretta responsabilità in ordine al riaccertamento dei residui attivi, che non può derivare da un semplice atto formale di richiesta di discarico da parte del concessionario per inesigibilità, ma richiede un attento controllo anche sull'efficacia della attività posta in essere dal concessionario, attraverso l'adozione di provvedimenti di sollecito prima di procedere alla loro cancellazione, allo scopo di addivenire alla riscossione del credito vantato, per evitare un impatto negativo sul bilancio dell'Ente.

4. Anche la situazione degli organismi partecipati è stata oggetto di pronuncia emessa in sede di analisi della relazione sul rendiconto 2010, in particolare quella relativa alla GEAC S.p.a., il cui risultato di esercizio ha registrato anche per il 2011

una perdita pari ad euro 1.450.381,00.

L'Ente in merito ha evidenziato che la società, a marzo 2012, ha presentato ai soci un Piano Industriale a sostegno dello scalo tra il 2012 e il 2015 che prevede il raggiungimento dell'equilibrio dei conti a partire dall'esercizio 2015. A seguito delle determinazioni del Ministero delle infrastrutture, contenute nel Programma di sviluppo degli aeroporti, la Regione Piemonte ha pianificato una serie di riunioni con i soci di GEAC S.p.a. per discutere il futuro dello scalo alla luce del nuovo Piano, tenuto conto dell'importanza strategica dell'aeroporto per il territorio della Provincia di Cuneo. Il Comune sta ulteriormente valutando se mantenere la partecipazione nella suddetta società e, comunque, a partire dal 2006 non ha aderito ad aumenti di capitale e neppure effettuato versamenti di qualsiasi natura a favore della suddetta società partecipata.

La situazione di questa società è all'attenzione di questa Sezione regionale di controllo da anni. In particolare con la pronuncia n. 143/2012/SRCPIE/PRSE, l'Ente è stato invitato a valutare attentamente l'opportunità del mantenimento della partecipazione in suddetta società. Allo stato attuale la situazione non risulta modificata. Il Comune di Cuneo ha una partecipazione diretta in GEAC S.p.a. pari al 7,23% e, pur non avendo erogato contributi o trasferimenti di altro genere a favore della società, la registrazione di continue perdite d'esercizio nel corso degli anni -come già evidenziato da questa Sezione- comporta la progressiva erosione del capitale della Società e, conseguentemente, una perdita patrimoniale per i soci; in tale prospettiva, il perdurare della situazione in atto si pone in perfetta antitesi con concetti di sana gestione finanziaria.

La Sezione osserva che le criticità segnalate sono gravi e mettono in pericolo gli equilibri finanziari del Comune di **Cuneo**.

Tuttavia, ai fini della valutazione circa l'eventuale necessità dei provvedimenti previsti dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la Sezione ritiene opportuno, anche in relazione alle criticità evidenziate nella pronuncia resa con riferimento al bilancio preventivo 2012, analizzare i dati risultanti dalla relazione sul rendiconto 2012, le cui linee guida sono già state approvate dalla Sezione Autonomie e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 186 del 9 agosto 2013).

A tal fine invita l'Organo di revisione a provvedere con cortese urgenza alla redazione del predetto questionario, non appena lo stesso sarà disponibile sul sistema SIQUEL.

Peraltro appare opportuno sin da adesso segnalare la necessità che il Consiglio Comunale prenda atto dei contenuti della presente pronuncia, assuma i provvedimenti

necessari per il ripristino degli equilibri finanziari e fornisca gli indirizzi per l'adozione di quelli di competenza degli altri organi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale di **Cuneo (CN)**:

- 1) ad una interpretazione ed applicazione rigorosa dei limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78//2010;
- 2) ad evitare l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- 3) a fare affidamento su un avanzo di amministrazione calcolato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza, comunicando l'impatto dell'esito della procedura di cancellazione dei crediti sul bilancio dell'Ente;
- 4) a valutare attentamente l'opportunità del mantenimento della partecipazione nella società GEAC S.p.a. aggiornando fra l'altro la Sezione in merito alla situazione contabile e patrimoniale della partecipata.

Sollecita l'Organo di revisione a procedere con solerzia alla compilazione e all'invio dei dati relativi all'esercizio 2012, non appena verrà comunicata l'apertura del sistema SIQUEL e ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Cuneo (CN)**.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra ONESSINA)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il

26 SET. 2013

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

